

*Breviario
per le guide religiose (Imam)*

Matrimonio Civile in Italia



Associazione Nazionale Musulmani Italiani

ANMI

09/10/2018

MATRIMONIO IN ITALIA

Breviario
sulle normative per l'accettazione del
matrimonio in Italia
tra due persone
(coniugi)
per le guide religiose (imam)

A cura de:
"Associazione Nazionale Musulmani Italiani"
con sede alla via Vittorio Emanuele II n° 50 - 73052 Parabita, Lecce - ITALIA

Costituzione Italiana:

- Le unioni coniugali in Italia sono disciplinate dall'articolo 3 della Costituzione italiana (che sancisce la piena libertà di ogni individuo, senza alcuna distinzione), inoltre gli articoli 29,30 e 31 (articoli sulla famiglia) della nostra Costituzione italiana sono specifici;
- L'Art. 29 sancisce Il diritto all'unità familiare;

Codice Civile Italiano:

- Art. 86 (stato libero);
- Art. 87 (parentela, affinità, adozione);
- Art. 116 (unioni coniugali);
- Art. 117 (unioni coniugali);

Documentazione

Cittadino/a Italiana

- Carta d'Identità;
- Codice fiscale;
- Stato di famiglia o Certificato Cumulativo;

Cittadino Straniero regolare o irregolare

- Carta d'Identità;
- Codice Fiscale;
- Nullaosta al matrimonio rilasciato dall'Ambasciata o Consolato del Paese di provenienza o i seguenti documenti che variano da Paese a Paese: Certificato di Stato libero, Certificato di celibato, Stato di famiglia individuale, Affidavit, Certificato di capacità matrimoniale.*

** Tutti i certificati sopraelencati possono essere facilmente reperibili nella Nazione di provenienza.*

Articoli citati nella Costituzione Italiana:

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articoli citati nel Codice Civile Italiano:

Art. 86.

Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87.

Parentela, affinità, adozione ((...)).

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((...));
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ((...)). L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Art. 116.

Matrimonio dello straniero nello Stato.

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. (1) (2)

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89 .

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, c. 15, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. "

(2) E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole "nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano"; (C.cost. 25.07.2011, n. 245).

Art. 117.

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88.

Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età'. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia

stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

ANMI

in collaborazione con il Direttivo di ANMI

Il Presidente
(Raffaello Yazan Villani)





VERSIONE ELETTRONICA 1.4.2
Libera da copyright